

**CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI  
DEL TRIBUNALE DI PESCARA**

Estratto del verbale emesso nella seduta del 15 giugno 2023

**8) RICHIESTA PARERE AVV. \* (RELATORE ZUCCARINI)**

Il Consiglio,

- letta la richiesta di parere, formulata dall'avv. \* con comunicazione del \*, in merito al contenuto della convenzione - relativa ad una proposta di incarico - sottopostagli da una società a partecipazione pubblica nel cui albo collaboratori, a seguito di invito-avviso, aveva chiesto di essere inserito, *"Poiché, anche alla luce dell'entrata in vigore delle ulteriori norme sull'equo compenso, alcune disposizioni dell'accordo sembrano non in linea con i principi della disciplina richiamata (...) anche al fine di valutare preventivamente da parte del sottoscritto eventuali risvolti disciplinari."*

- udita la relazione del Consigliere Terreri, a tale scopo delegata dalla Cons. Zuccarini;

- considerato che non è possibile esprimere pareri preventivi in ordine alla rilevanza deontologica di specifici comportamenti posti in essere dai propri iscritti (nel caso di specie, con riguardo ad eventuali conseguenze disciplinari nell'ipotesi di sottoscrizione della convenzione);

- ritenuto che la richiesta di parere possa avere, tuttavia, portata generale, osserva quanto segue.

Preliminarmente, appare opportuno evidenziare che in data 5.5.2023 è stata pubblicata in G.U. la L. n. 49 del 21.04.23 in materia di equo compenso. Tale legge se, da un lato, abroga l'art. 13 bis della legge professionale forense in quanto l'ambito di applicazione viene esteso a tutto il comparto delle professioni, dall'altro lato, oltre a prevedere, comunque, il richiamo ai parametri forensi per la determinazione del carattere dell'equo compenso, individua una serie di misure volte a tutelare l'avvocato quali, solo a titolo esemplificativo e non esaustivo, la nullità delle clausole che prevedono un compenso inferiore ai parametri o che vietano al professionista di prendere acconti o che comunque attribuiscono al committente vantaggi sproporzionati rispetto alla quantità del lavoro svolto o del servizio reso, la revisione biennale dei parametri, ecc. (v. sul punto art. 3, 3 co., art. 4, art. 5, 3 co., L. 49/23 cit.).

Si evidenzia, inoltre, che sin dal 2019, in virtù di un protocollo d'intesa sottoscritto dal Ministro della Giustizia e dal Presidente del Consiglio Nazionale Forense, è stato istituito il Nucleo Centrale di Monitoraggio della disciplina dell'equo compenso, al fine di raccogliere e catalogare nella banca dati le segnalazioni di violazioni della normativa sull'equo compenso provenienti dai COA locali, segnalare i comportamenti dei committenti, sollecitare questi ultimi al rispetto della normativa e/o proporre le opportune iniziative legislative.

Esaminata la convenzione suindicata, si ritiene che gli artt. 7 e 8, aventi ad oggetto la determinazione del compenso ed il rimborso delle spese, possano, in effetti, contenere violazioni della normativa vigente in tema di equo compenso, laddove prevedono un compenso inferiore ai parametri e impongono al professionista l'anticipazione delle spese vive.

Alla luce di quanto sopra, il Consiglio delibera di trasmettere la convenzione al Nucleo Centrale di Monitoraggio della disciplina dell'Equo Compenso per l'esame di eventuali violazioni della normativa sull'equo compenso.

...OMISSIS...

*Il Consigliere Segretario ff.*

F.to Avv. Stefano Gallo

*Il Presidente*

F.to Avv. Federico Squartecchia